

Udine, 13 agosto 2014

CCNL Area Tessile-Moda, il 25 luglio 2014 sottoscritto il rinnovo del contratto
(per i settori TAC, pulitintolavanderia e occhialeria)

Il 25 luglio 2014 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda del 03/12/2010 fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil per i **dipendenti delle sole imprese artigiane** dei settori:

1. tessile abbigliamento calzaturiero
2. pulitintolavanderia
3. occhialeria.

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 30 giugno 2016.

Imprese delle piccole e medie industrie

Si rende noto che nella stessa data del 25 luglio 2014 è stato sottoscritto un altro accordo per il rinnovo del CCNL 19.06.2006 fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil per i lavoratori **delle Piccole e medie industrie** dei settori:

- ✓ tessile abbigliamento moda
- ✓ calzature
- ✓ occhiali
- ✓ giocattoli
- ✓ penne, spazzole e pennelli
- ✓ pelli e cuoio

(ad esclusione del settore Pulitintolavanderie).

Si segnalano le novità di maggiore interesse:

- ✓ **contratto a tempo determinato:** eliminazione dell'indicazioni delle ragioni giustificatrici, eliminazione degli intervalli temporali per assunzioni a termine per ragioni sostitutive
- ✓ **apprendistato professionalizzante:** nuova regolamentazione ai sensi del nuovo Testo Unico per i rapporti di lavoro instaurati dal 1° agosto 2014
- ✓ **San.Arti.:** iscrizione anche dei lavoratori a tempo determinato con rapporto di almeno 12 mesi e versamento della relativa quota

Incrementi retributivi

Sono previsti incrementi retributivi da corrispondere in tre tranches con decorrenza dal **1° agosto 2014, 1° aprile 2015 e 1° maggio 2016** pari a 65€ lordi a regime per il 3° livello.

SETTORE ABBIGLIAMENTO			
<i>Livello</i>	<i>Prima tranche incremento dal 1° agosto 2014</i>	<i>Seconda tranche incremento dal 1° aprile 2015</i>	<i>Terza tranche incremento dal 1° maggio 2016</i>
6S	32,87	32,87	19,72
6	30,77	30,77	18,46
5	28,19	28,19	16,92
4	26,07	26,07	15,64
3	25,00	25,00	15,00
2	23,92	23,92	14,35
1	22,62	22,62	13,57

SETTORE TESSILE CALZATURIERO			
<i>Livello</i>	<i>Prima tranche incremento dal 1° agosto 2014</i>	<i>Seconda tranche incremento dal 1° aprile 2015</i>	<i>Terza tranche incremento dal 1° maggio 2016</i>
6S	32,72	26,27	26,27
6	30,88	24,79	24,79
5	28,23	22,66	22,66
4	26,12	20,97	20,97
3	25,06	20,12	20,12
2	23,99	19,26	19,26
1	22,63	18,17	18,17

SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA			
<i>Livello</i>	<i>Prima tranche incremento dal 1° agosto 2014</i>	<i>Seconda tranche incremento dal 1° aprile 2015</i>	<i>Terza tranche incremento dal 1° maggio 2016</i>
6S	32,82	26,25	26,25
6	30,62	24,49	24,49
5	28,04	22,43	22,43
4	25,92	20,73	20,73
3	24,85	19,88	19,88
2	23,77	19,01	19,01
1	22,47	17,98	17,98

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE			
<i>Livello</i>	<i>Prima tranche incremento dal 1° agosto 2014</i>	<i>Seconda tranche incremento dal 1° aprile 2015</i>	<i>Terza tranche incremento dal 1° maggio 2016</i>
6S	32,91	26,32	26,32
6	31,04	24,83	24,83
5	28,24	22,59	22,59
4	26,07	20,85	20,85
3	25,00	20,00	20,00
2	23,96	19,17	19,17
1	22,67	18,13	18,13

SETTORE OCCHIALERIA			
<i>Livello</i>	<i>Prima tranche incremento dal 1° agosto 2014</i>	<i>Seconda tranche incremento dal 1° aprile 2015</i>	<i>Terza tranche incremento dal 1° maggio 2016</i>
6	31,91	25,53	25,53
5	28,89	23,12	23,12
4	27,01	21,61	21,61
3	25,37	20,30	20,30
2	24,46	19,57	19,57
1	23,45	18,76	18,76

Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di **agosto 2014**.

Una Tantum

L'una tantum prevista ad integrale copertura del periodo di carezza contrattuale dall'01/01/2013 al 31/07/2014 (per un periodo di 19 mesi) è pari a **105€ lordi** e deve essere erogata **ai soli lavoratori in forza al 25 luglio 2014** (data di sottoscrizione del presente accordo):

- la prima tranche di **55€** deve essere corrisposta con la retribuzione relativa al mese di **ottobre 2014**;
- la seconda tranche di **50€** deve essere corrisposta con la retribuzione relativa al mese di **marzo 2015**.

Agli apprendisti la quota da erogare è pari al 70% dell'importo pari a 73,50€ (38,50€ per la prima tranche, 35€ per la seconda tranche) e dovrà essere erogata con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo una tantum:

- deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni di queste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato
- l'intero verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento
- va ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro
- è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Contratto a termine

Disciplina della "acausalità": il testo del rinnovo è stato aggiornato con le recenti disposizioni di legge che prevedono la possibilità di stipulare un contratto a termine senza l'obbligo di dover indicare la ragione giustificatrice, fino ad un massimo di 36 mesi e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, come previsto dal DL 34/2014 convertito nella Legge 78/2014

Limiti quantitativi di assunzione: sono stati confermati i limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato ma è stato previsto che il calcolo venga fatto prendendo a riferimento il numero di lavoratori sia a tempo indeterminato che gli apprendisti in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione: per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti il limite è di 2 lavoratori a termine; nelle imprese che occupano più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione di un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza.

Assenza di intervalli temporali: nell'accordo viene confermato che il periodo di intervallo tra un contratto a termine e il successivo è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi; inoltre le parti hanno convenuto che **non sono previsti intervalli temporali** nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Apprendistato professionalizzante

Per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati a partire **dal 1° agosto 2014** è prevista la nuova regolamentazione ai sensi del Testo unico D.lgs. 167/2011; ai rapporti di lavoro instaurati prima di tale data continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.

Si riportano le novità di maggiore rilievo.

Durata: l'accordo prevede la durata minima dell'apprendistato, pari a 6 mesi, e la durata massima pari a 5 anni; per le figure impiegatizie la durata massima è fissata in 3 anni. Considerato che le durate stabilite dal contratto collettivo costituiscono un "minimo" e un "massimo" deve ritenersi possibile per il contratto individuale stabilire una durata che si collochi tra questi valori temporali.

Periodo di prova: è stato previsto un allungamento del periodo di prova da 8 settimane a 4 mesi

Retribuzione: le percentuali utili alla determinazione della retribuzione degli apprendisti sono state confermate secondo la precedente progressione

Formazione professionalizzante: è stato confermato il monte ore stabilito dall'Accordo interconfederale del 3 maggio 2012, vale a dire 80 ore medie annue comprensive delle ore per la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (qualora il datore di lavoro assuma un apprendista che abbia già seguito i corsi della formazione in sicurezza durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro, il datore di lavoro sarà tenuto ad erogare la formazione in sicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio e conseguentemente il monte ore andrà ridotto)

Piano Formativo Individuale: il Piano Formativo Individuale (PFI) dovrà essere redatto in forma sintetica entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro e allegato come parte integrante dello stesso

Referente aziendale: il testo prevede che per l'attivazione del contratto è necessaria la presenza di un referente aziendale, che potrà essere il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'Impresa, sia in possesso di adeguata professionalità. Nel nuovo testo è stata tolta l'indicazione dell'applicazione del DM 28 febbraio 2000, pertanto non sono più previsti gli obblighi di formazione del tutor.

Malattia: agli apprendisti si applica quanto previsto per gli operai e impiegati; tale disposizione *si applica anche agli apprendisti in forza*, assunti ai sensi della precedente normativa.

Apprendistato a tempo parziale: viene precisato che è possibile instaurare rapporti di apprendistato a tempo parziale ma senza operare alcun riproporzionamento delle ore di formazione di mestiere

Recesso: la disciplina del recesso è stata adeguata alle disposizioni normative in materia di apprendistato. L'accordo prevede che in caso di licenziamento dell'apprendista la malattia insorta durante il periodo di preavviso non sospende gli effetti, per cui il rapporto cessa, una volta decorso il preavviso, alla data comunicata dal datore di lavoro.

Profili formativi: sono stati elaborati i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante per il settore Occhialeria.

Ferie

È stato previsto che il lavoratore che entro **5 giorni** dal termine del periodo di ferie **non si presenti** al lavoro senza giustificato motivo sarà **considerato dimissionario**.

ROL

Le 16 ore annue di permessi retribuiti non fruiti saranno monetizzati entro la fine dell'anno solare successivo a quello di maturazione (anziché entro il periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare).

Malattia

I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate o patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di "grave infermità" (come da chiarimenti del Ministero del Lavoro Interpello 16/2008 e circolare 16754/2008) hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi.

Inoltre è stato previsto che il lavoratore che entro **5 giorni** dal termine del periodo di malattia **non si presenti** al lavoro senza giustificato motivo sarà **considerato dimissionario**.

Diritto allo studio

È stato specificato che i permessi retribuiti per ragioni di studio possono essere richiesti anche corsi di lingua italiana.

Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa SAN.ARTI.

È stato aggiornato il testo dell'articolo relativo all'*Assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI* (art. 17) con le clausole introdotte dall'accordo interconfederale del 28/02/2013. In particolare, il nuovo testo prevede che a decorrere **dal 1° agosto 2014** le aziende sono tenute al versamento del contributo oltre che per i lavoratori a tempo indeterminato e per gli apprendisti, anche per i **lavoratori a tempo determinato** se il rapporto ha una durata complessiva **almeno pari a 12 mesi**; il contributo non è dovuto nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

Il contributo rimane fissato a 10,42€ mensili per 12 mensilità a carico dell'azienda.

La mancata iscrizione al fondo sanitario SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità e l'azienda rimane inoltre responsabile della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

(Fonti: CCNL Area Tessile-Moda accordo rinnovo del 25 luglio 2014)